



Newsletter 5/2021 della EICom

Berna, 26.05.2021

Decisione in merito alla remunerazione per la ripresa di elettricità

Secondo l'articolo 15 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), il gestore di rete ha l'obbligo di ritirare e remunerare l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili mediante impianti aventi una potenza massima di 3 MW o una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh. Se il gestore della rete e il produttore non trovano un accordo sull'importo della remunerazione, si applica l'articolo 15 capoverso 3 lettera a LEne. Da quando la LEne è stata sottoposta a revisione, la remunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti, conformemente all'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01).

La EICom ha esaminato la legalità dell'articolo 12 capoverso 1 OEn nel quadro di una controversia specifica, sfociata in una decisione datata 11 maggio 2021. In particolare, sulla base del tenore in lingua tedesca dell'articolo 15 capoverso 3 lettera a LEne e del metodo d'interpretazione storico, la EICom rileva che la considerazione dei costi di produzione nella definizione della remunerazione per la ripresa dell'elettricità corrisponde all'intenzione del legislatore. Diversamente da quanto previsto dal diritto previgente (cfr. decisione 220-00007 del 19 aprile 2016), non deve quindi più essere remunerato solamente il prezzo di acquisto dell'elettricità grigia. La corrispondente decisione sarà pubblicata a breve sul sito web della EICom.

Decisione in merito all'uso di un sistema di misurazione intelligente

Nella sua decisione 233-00093 del 6 aprile 2021, la EICom si è espressa sull'utilizzo di un sistema di misurazione intelligente installato nell'ottobre 2017 senza il consenso del consumatore finale e i cui elementi non avevano superato una verifica (certificazione) della sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 8b capoverso 1 OAEI: per l'installazione non è richiesto il consenso del consumatore finale. Al trattamento dei dati in relazione ai sistemi di misurazione intelligenti si applica la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (art. 17c cpv. 1 LAEI). Anche le aziende cantonali sono soggette alla legislazione federale in materia di protezione dei dati. Il gestore di rete garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione e tiene conto del diritto in materia di protezione dei dati (art. 8d cpv. 5 OAEI). Questo vale indipendentemente dal fatto che il sistema di misurazione sia certificato o meno. Nel caso in esame, l'uso di un sistema di misurazione non certificato non viola la sicurezza dei dati e la legge sulla protezione dei dati. L'articolo 5 capoverso 2, l'articolo 6 capoverso 1 e l'articolo 14 capoverso 2 LAEI costituiscono una base legale sufficiente per il trattamento dei dati di misurazione secondo l'articolo 8d capoverso 1 lettera b OAEI. I dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti possono essere consultati una volta al giorno, (art. 8d cpv. 4 OAEI). La decisione non è ancora passata in giudicato e può essere scaricata in tedesco. Desideriamo sottolineare che sono ora disponibili sistemi di misurazione certificati che devono essere utilizzati di conseguenza.

[Vai alla Comunicazione del 18 ottobre 2018 sui sistemi di misurazione intelligenti](#)

Sentenza sulla prescrizione del diritto al rimborso dei costi per il necessario potenziamento della rete

Con la sentenza A-2593/2020 del 5 maggio 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di un gestore di rete e ha stabilito che, in base alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu), il diritto al rimborso dei costi per il necessario potenziamento della rete è prescritto dopo cinque anni. Nel caso in questione, l'inizio della decorrenza del periodo di prescrizione è stato fissato al momento della presa d'atto dell'ultima fattura per i costi di potenziamento della rete effettivamente sostenuti. La sentenza non è ancora passata in giudicato. La decisione della ECom n. 236-01164 del 6 aprile 2020 può essere scaricata in tedesco.

[Alla decisione](#)

Nuovo sito web della ECom sui prezzi dell'elettricità

Da giugno sarà attivo il nuovo sito web della ECom sui prezzi dell'elettricità. Avrà un design moderno e offrirà alcune innovazioni in aggiunta alle funzioni esistenti. I dati sono riorganizzati, visualizzati in modo diverso e vi sono numerose opzioni aggiuntive di confronto e di ricerca. Per esempio, sul nuovo sito possono essere confrontati non solo i prezzi, ma anche le componenti tariffarie, i Comuni o gli anni. In futuro, i dati grezzi saranno disponibili anche come file csv sul sito web dei prezzi dell'elettricità. Il design reattivo del nuovo sito garantirà anche una migliore leggibilità sui dispositivi mobili. La panoramica dei prezzi dell'elettricità si basa sui dati grezzi trasmessi dai gestori di rete, che non vengono controllati dalla ECom prima della pubblicazione. Nell'ambito della strategia di e-government Svizzera, i dati grezzi verranno inoltre essi a disposizione su lindas.admin.ch come linked data.

Incontri informativi per i gestori di rete

A causa della situazione particolare, quest'anno gli incontri informativi per i gestori di rete si svolgeranno come eventi virtuali. Per le date del 15 giugno (italiano) e 17 giugno (francese) e la data del 22 giugno 2021 (lingua dell'evento: tedesco) vi sono ancora posti disponibili.

Tutte le informazioni su questi e altri eventi ECom e sull'iscrizione possono essere reperite su elcomevents.ch.

[Iscrizione](#)

Per ulteriori informazioni:

Antonia Adam, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica ECom
Segreteria della Commissione
Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Tel. +41 58 466 89 99
antonia.adam@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch